



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

In questi giorni si susseguono, talvolta accavallandosi, notizie in merito alla fatturazione elettronica tra privati che spesso confondono o fuorviano; chiariamo alcuni aspetti cercando di fare un po' di ordine.

Ad oggi resta confermata la data del prossimo 1 gennaio 2019 per l'entrata in vigore del nuovo adempimento nonostante diverse motivazioni e diversi interrogativi irrisolti dovrebbero indurre il legislatore a concedere una proroga, da ultimo, l'intervento del Garante della Privacy che ha espresso perplessità sotto il profilo della riservatezza.

In occasione della discussione parlamentare per la conversione del D.L. 119/2018 (decreto fiscale collegato alla legge di bilancio) è stato presentato al Senato un emendamento con il quale si è tornato sull'argomento.

Si conferma la data di avvio dell'obbligo della fattura elettronica tra privati dal prossimo 1 gennaio per tutti i soggetti in possesso della partita I.V.A. anche **se le sanzioni previste saranno però ridotte o addirittura cancellate fino al 30 giugno p.v. per i contribuenti trimestrali e fino al 30 settembre per i contribuenti mensili.**

La cancellazione o l'attenuazione delle sanzioni previste dall'emendamento al decreto fiscale riguardano sia il mancato adeguamento al nuovo metodo di fatturazione sia i ritardi nella trasmissione delle fatture purché ciò non abbia conseguenze sulle liquidazioni periodiche I.V.A.



L'attenuazione delle sanzioni e la graduale comminazione delle stesse riguarderanno:

- ritardi nell'adozione del nuovo sistema oltre il 30 giugno; in tale caso le sanzioni saranno ridotte dell'80%.
- La regolarizzazione nell'emissione della fattura elettronica entro il mese o trimestre successivo a quello in cui sarebbe dovuta essere emessa.
- Le spontanee correzioni da parte dei cessionari o committenti nei casi di errata detrazione dell'I.V.A. o sua regolarizzazione successivamente all'emissione del documento.

Il medesimo emendamento offre inoltre la possibilità di inviare la fattura elettronica non più nello stesso giorno di effettuazione dell'operazione, ma entro i successivi 10 giorni.

Non sarà più necessario registrare progressivamente gli acquisti e **I.V.A. dovuta dovrà essere versata solo all'incasso della fattura.**

E' prevista anche una modifica che estromette dall'obbligo di fatturazione elettronica gli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata che riepiloghiamo di seguito:

- le aziende sanitarie locali,
- le aziende ospedaliere,
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
- i policlinici universitari,
- le farmacie, pubbliche e private,
- i presidi di specialistica ambulatoriale,
- le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa,



- gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari
- gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

In conclusione gli esclusi dalla fatturazione elettronica per l'anno 2019 sono:

- gli operatori sanitari come elencati in precedenza;
- i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario – Art. 1 c) 54-89 Legge 190/2014 e regimi di vantaggio – Art. 27 c) 1 e 2 D.L. 98/2011 - **la cui nuova soglia di accesso è stata elevata fino a 65 mila euro per il 2019; ovviamente tali soggetti possono comunque optare per l'emissione delle fatture elettroniche.**
- esercenti e artigiani che operano solo con consumatori ed emettono scontrini e ricevute fiscali;
- gli agricoltori in regime speciale
- le imprese che effettuano cessione di beni e prestazione di servizi nei confronti di non residenti.

Ricordiamo però che ciò non esime tutti questi soggetti dall'obbligo di ricevere in modalità digitale le fatture loro inviate dai fornitori.

In merito alle modalità di ricezione dei documenti elettronici si confermano le opzioni peraltro già comunicate in precedenza.

- **Canale registrato presso l'Agenzia delle Entrate** (sezione fatture e corrispettivi) che è anche quello che preferiamo perché consente di indicare un unico recapito per tutte le fatture elettroniche che si riceveranno da qualsiasi fornitore.



Diversamente si potrà decidere di ricevere le fatture elettroniche riportando:

- Codice destinatario rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (codice composto da 7 caratteri alfanumerici);
- indirizzo pec
- area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (cassetto fiscale).

Nel caso non venga indicato alcuna opzione la fattura elettronica sarà depositata presso il cassetto fiscale.

Il presente documento potrà essere divulgato solo citandone la fonte e ciò vale anche nel caso di divulgazione sotto forma di sunto o stralcio.